

IX LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

5.

SEDUTA COMUNE DI MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1984
(POMERIDIANA)

(Continuata nei giorni di giovedì 22 e venerdì 23 novembre 1984)

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA LEONILDE IOTTI

INDI

DEI VICEPRESIDENTI VITO LATTANZIO E GIUSEPPE AZZARO

INDICE

PAG.	PAG.
Discussione della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, presentata ai sensi dell'articolo 25 dell'apposito regolamento, sugli atti del procedimento n. 336/VIII (Atti relativi alla nomina di Raffaele Giudice a comandante generale della Guardia di finanza):	BENEDETTI GIANFILIPPO (PCI), Relatore di minoranza 127
PRESIDENTE 117, 123, 127, 133, 142, 151, 152, 160, 169, 170, 183, 188, 196, 205, 206, 209, 210, 213, 218, 219, 229, 231, 238, 242, 248, 253, 257, 263, 267, 273, 274, 275, 276, 279, 284, 288, 291, 294, 299, 304, 308, 316, 321, 323, 325, 329, 330, 335, 346, 354, 355	BIASINI ODDO (PRI) 238
ANDREOTTI GIULIO (DC) 189, 193, 282, 283, 290, 293, 323	BONFIGLIO ANGELO (DC), Relatore 117
	BONIFACIO FRANCESCO PAOLO (DC) 152
	CAFIERO LUCA (Misto-PDUP) 257
	CAPANNA MARIO (DP) 294
	CASINI CARLO (DC) 196, 205, 209
	FELISETTI LUIGI DINO (PSI) 210, 213, 218
	FRANCHI FRANCO (MSI-DN) 133
	FRANZA LUIGI (PSDI) 274
	MELEGA GIANLUIGI (PR) 288, 290, 291, 293, 294
	MILANI ELISEO (Sin. Ind.) 285
	NAPOLITANO GIORGIO (PCI) 308
	ONORATO PIERLUIGI (Sin. Ind.) 188, 196
	PALUMBO VINCENZO (PLI) 231

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 NOVEMBRE 1984

	PAG.		PAG.
PANNELLA MARCO (PR)	299, 304	RUSSO FRANCO (DP)	160, 169
PASQUINO GIANFRANCO (Sin. Ind.)	263	SCOVACRICCHI MARTINO (PSDI)	229
PISANÒ GIORGIO (MSI-DN)	219	SPADACCIA GIANFRANCO (PR)	248
PRETI LUIGI (PSDI)	183	SPAGNOLI UGO (PCI)	170
REGGIANI ALESSANDRO (PSDI)	316, 321	TEODORI MASSIMO (PR)	142
RIZ ROLAND (Misto SVP)	267, 273	TRANTINO VINCENZO (MSI-DN)	276, 279, 282, 283
RODOTÀ STEFANO (Sin. Ind.)	242		
RUFFILLI ROBERTO (DC)	253		
RUSSO FERDINANDO (Sin. Ind.), Relatore di minoranza	123	Votazioni segrete	336, 346

La seduta comincia alle 16.

RENZO PATRIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta comune del 6 dicembre 1983.

(È approvato).

Discussione della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, presentata ai sensi dell'articolo 25 dell'apposito regolamento, sugli atti del procedimento n. 336/VIII (atti relativi alla nomina di Raffaele Giudice a comandante generale della Guardia di finanza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa presentata ai sensi dell'articolo 25 dell'apposito regolamento, sugli atti del procedimento n. 336/VIII (Atti relativi alla nomina di Raffaele Giudice a comandante generale della Guardia di finanza).

Ricordo che nella seduta comune del 3 maggio 1984 il Parlamento si esprime per la rimessione alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa degli atti relativi al procedimento n. 336/VIII, per un ulteriore supplemento di indagine, come previsto dall'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 170.

A conclusione di tale supplemento di indagini, la Commissione stessa ha pre-

sentato una relazione ai sensi dell'articolo 25 dell'apposito regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulla relazione della Commissione.

Prima di dare la parola agli onorevoli relatori, ricordo che il Parlamento in seduta comune applica il regolamento della Camera dei deputati. Tale regolamento prescrive per i relatori 20 minuti di tempo. Tuttavia, onorevoli colleghi, poiché nella sede in cui ci troviamo oggi non sono ammesse le repliche da parte dei relatori, si intende che il tempo a disposizione dei relatori stessi sia complessivamente di 45 minuti ciascuno.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bonfiglio.

ANGELO BONFIGLIO, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, onorevoli deputati, nel presentare al Parlamento, nell'attuale fase della sua evoluzione, la vicenda sulla quale le Camere in seduta comune dovranno esprimere il loro giudizio conclusivo, chi ha già riassunto l'impostazione giuridica e fattuale, attraverso la quale la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa è pervenuta alla conclusione di proporre l'archiviazione, non può riferirsi soltanto al documento di base precedentemente redatto, ma deve tener conto, con doverosa ed attenta sensibilità, degli sviluppi dialettici successivi; in particolare, degli apporti alternativi dei senatori Ferdinando Russo e Gian-

filippo Benedetti, relatori di minoranza.

È ovvio che l'ulteriore impegno del relatore per la maggioranza non può non rimanere strettamente collegato alla ricerca della dimensione giuridico-penale dei fatti, attraverso un'indagine volta ad enuclearla dall'intreccio delle fonti probatorie, prescindendo del tutto da valutazioni di altra natura, che esulano, del resto, dal ruolo che gli è proprio.

Sulla situazione prodromica, che attiene al rapporto tra l'attività del giudice ordinario e quella degli organi di giurisdizione speciale disciplinati dall'articolo 96 della Costituzione, perfino le antagonistiche valutazioni di merito acquisite nel frattempo convalidano implicitamente l'esigenza di una tempestiva ed organica definizione legislativa della materia.

Non si intende con ciò sottovalutare la rilevanza di momenti importanti della normativa vigente, quali quelli espressi dalla legge 25 gennaio 1962, n. 20, dai regolamenti delle Camere, dal regolamento della Corte costituzionale. Perdurando, però, l'abnorme fenomenologia, di cui l'esperienza in esame è inequivoca espressione, per la quale, pur nell'attualità di esplicite scelte normative assunte dal Parlamento, la prassi giudiziaria si sviluppa largamente lungo linee confliggenti con quelle riferite a tali opzioni, non è ultroneo ricordare i cardini degli assetti vigenti.

La legge n. 20 del 1962 non è certamente priva di contenuti chiaramente riferibili non soltanto alla esclusività della giurisdizione costituzionale per i giudizi relativi ai reati presidenziali e ministeriali, ma altresì alla preminenza di tale giurisdizione su quella ordinaria, pienamente giustificata dalla rilevanza degli interessi tutelati. Valore diverso non può essere attribuito, infatti, alle norme che demandano la soluzione dei conflitti, positivi o negativi, di competenza non già alla Corte di cassazione a sezioni unite, né alla Corte costituzionale quale organo giudicante sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato, ex articolo 134 della Costituzione, bensì alla Corte nella spe-

ziale composizione prevista dall'articolo 115, ultimo comma, della Costituzione; alla Corte cioè quale organo giudicante per i reati presidenziali e ministeriali, che giudica, perciò, sulla propria competenza in via preliminare e con efficacia vincolante nei confronti degli organi della giurisdizione ordinaria confligente.

Il favore accordato dalla legge agli organi della giurisdizione penale costituzionale si manifesta ancora nel momento dell'insorgere del conflitto, poiché l'obbligo di investire la Corte costituzionale della decisione sulla competenza viene attribuito unicamente alla magistratura ordinaria, mentre il Parlamento, nel caso in cui si intenda competente, continua a procedere senza remore, salvo che, qualora ravvisi la propria incompetenza, si spogli senz'altro del processo, trasmettendo gli atti alla magistratura ordinaria.

La preminenza della giurisdizione penale costituzionale, e cioè in larga misura del Parlamento, si manifesta infine nella disciplina della connessione, dal momento che non solo la legge attribuisce al giudice speciale la competenza a procedere in ordine a tutti i giudizi riuniti, ma rimette alla valutazione discrezionale degli organi di giurisdizione speciale la decisione sull'opportunità di disporre la riunione.

Mi rendo conto, onorevoli colleghi, che richiami normativi tanto dettagliati possano apparire ultronei, se non addirittura fastidiosi; se si considera, però, che, a fronte di enunciazioni legislative tanto univoche, si protraggono imperterrite la trasgressione e la devianza, ciò non può non suscitare nel Parlamento vibrazioni adeguate a tutela della sua sovranità, di cui anche la giurisdizione speciale è espressione, che del resto, nel non lontano 1971, ebbero una vivace manifestazione tanto alla Camera quanto al Senato. La temperie delle situazioni contingenti non può far dimenticare alle forze politiche, ai singoli parlamentari che credono nella centralità e nel primato del Parlamento, nell'ambito delle istituzioni dell'Italia democratica, il dovere di essere coerenti con le proprie impostazioni.

Anche tale questione pregiudiziale, perciò, affonda le proprie radici nella sensibilità e quindi nella coscienza di ognuno di noi e non può non sollecitare, pertanto, comportamenti e determinazioni strettamente consequenziali.

Nell'attuale fase della vicenda è pienamente abilitato a promuovere una istanza di tale natura chi, nell'ambito della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, pur rilevando gli inquietanti contorni dello sfondo, ha riferito le proprie scelte di campo al merito, alla sostanza materiale e probatoria della fattispecie. Non si tratta, senatore Benedetti, di attribuire alla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, e soprattutto al Parlamento, il ruolo e la funzione di giudice di appello; quand'anche la questione stesse in tali termini, ciò involgerebbe pur sempre l'esigenza apprezzabile della prevenzione dell'errore, tipica di ogni ordinamento processuale che, proprio nella pluralità dei gradi di giurisdizione, individua il rimedio al fatale, inevitabile stravolgimento della verità.

La dimensione del problema, onorevoli colleghi, è ben più alta: essa investe direttamente il Parlamento, la sua essenza, la sua funzione fondamentale nel sistema delle istituzioni; attiene esplicitamente alla salvaguardia che esso deve apprestare per l'autonomia delle sue attribuzioni, per respingere con responsabile decisione manifestazioni preoccupanti che si susseguono purtroppo con ritmi crescenti.

Sempre nel quadro delle questioni pregiudiziali, l'attenzione del relatore è rivolta alla percezione delle risonanze suscitate dalle conclusioni espresse dalla Commissione; questo gli consente di cogliere con sincera disponibilità dialettica le riserve espresse da qualche fonte sulla plausibilità, se non addirittura sulla legittimità, di una posizione che, in un contesto inscindibile nel rappresentare i fatti, i dati processuali e le risultanze probatorie, li colleghi immediatamente alla loro valutazione.

Francamente non ci sembra che una

attività funzionale, sia pure preparatoria, ma che si collega pur sempre all'esercizio della giurisdizione, consenta la configurazione di una dicotomia di tal genere per la quale il momento della valutazione, e quindi della razionalità, le dovrebbe essere precluso. Nel processo, in tutte le sue fasi, i momenti conoscitivi e quelli valutativi esprimono volti diversi di una stessa realtà. L'obiezione qui riferita si salda con quella espressa nella relazione di minoranza secondo la quale la Commissione si sarebbe limitata a recepire il materiale probatorio offerto dal giudice ordinario, prescindendo da una autonoma ulteriore acquisizione probatoria. Appare subito, intanto, una sintomatica contraddizione nella quale incorrono i nostri interlocutori. Essi, invero, da un lato cercano di giustificare e di legittimare l'attività del giudice ordinario, certamente espressa di contro e al di là dei limiti che le erano propri, mentre dall'altro sollecitano una ulteriore istruttoria, assumendo sì una apparente esigenza di verità, ma sostanzialmente tendendo al perdurare di una inquisizione assurda ed inammissibile per la palese inconsistenza degli elementi portati avanti dagli originari inquisitori. È sul concreto terreno del merito, perciò, onorevoli colleghi, che la questione va risolta, nel riscontro della indifferibile esigenza di un epilogo che contrapponga finalmente la razionalità all'arbitrio, ristabilendo taluni valori fondamentali fin qui notevolmente turbati.

Procedendo rapidamente, onorevoli colleghi, ad una ulteriore carrellata sulla prova, va riproposta con forza l'estraneità, rispetto a ciò che costituisce oggetto della nostra indagine, dell'episodio relativo all'elargizione di somme alle segreterie di alcuni partiti della maggioranza governativa del tempo. Pienamente attuale, intanto, nel silenzio degli interlocutori, è l'inquietudine espressa nella relazione sulla stranezza dell'inserito di tale episodio nel compendio, anche di ordine economico, della contestazione relativa ad una ipotesi di corruzione ministeriale che penetra inspiegabilmente negli schemi processuali soltanto nella ordi-

nanza-sentenza del giudice istruttore dottor Cuva, e cioè nell'epilogo dell'istruttoria, essendo di contro assolutamente assente nella struttura del capo di imputazione, considerato pochi giorni prima dal pubblico ministero dottor De Crescenzo in sede di requisitoria.

Il disagio del relatore, onorevoli colleghi, è particolarmente profondo, essendo i due atti processuali — requisitoria ed ordinanza-sentenza — successivi all'iniziale formulazione della proposta di archiviazione avanzata dallo stesso in Commissione, anche sulla base di rilievi inerenti all'esiguità del compendio economico dell'ipotesi di reato.

CARLO TASSI. È fissato un prezzo per i ministri?

ANGELO BONFIGLIO, *Relatore*. Non è un problema di prezzo: è un problema di attendibilità della prova. Mi spiace che lei non segua e, soprattutto, che non abbia letto la relazione.

CARLO TASSI. L'ho letta, eccome! Proprio perché l'ho letta...

ANGELO BONFIGLIO, *Relatore*. Di decisiva importanza è la sottolineatura relativa all'epoca in cui tali elargizioni furono effettuate, che le colloca non soltanto in una cornice normativa — quella anteriore alla legge 2 maggio 1974, n. 195 — di assoluta irrilevanza giuridico-penale, ma le pone soprattutto in un'area fattuale del tutto discosta, sul piano temporale, dall'inizio, certamente successivo, del procedimento esecutivo di un reato che avrebbe avuto nell'illecita compromissione di due ministri il suo momento conclusivo.

Il divario temporale e l'assoluta carenza di correlazioni finalistiche rispetto agli atti di competenza dei ministri precludono quindi qualunque accostamento.

L'episodio, dunque, va decisamente radiato, onorevoli colleghi, dal paradigma della prova, anche per l'esigenza di riaffermare il carattere personale della re-

sponsabilità penale, esplicitamente sancito dall'articolo 27 della Carta fondamentale della Repubblica italiana.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarebbe un triste giorno per la democrazia italiana quello in cui la prevalenza di sollecitazioni persecutorie di origine politica dovesse travolgere di fatto tale cardine del nostro ordinamento. Vano ed illusorio sarebbe il compiacimento di chi avesse scatenato, o comunque alimentato, un meccanismo tanto perverso! Esso infatti racchiude nella sua logica intrinseca gli elementi della dissoluzione dei valori stessi della persona, persino delle aree di libertà individuale, che sarebbero inevitabilmente travolti dalla criminalizzazione di massa rispetto alla quale quella ascrivibile a ragioni di partito è soltanto una anticipazione che si diversifica dalla prima meramente in termini di quantità, certamente non in termini di qualità.

Al di là della vicenda, onorevoli colleghi, dei suoi personaggi, delle sue episodiche connotazioni è perciò in discussione, anche per questo aspetto, qualcosa che appartiene a tutti noi e che sollecita nel profondo, anche per questo verso, un voto di coscienza che non può che essere di reiezione decisa del tentativo di travolgere un cardine del nostro ordinamento, del nostro assetto democratico e civile.

Procedendo lungo il nostro cammino, il fervido impegno dialettico del senatore Benedetti ha ritenuto di utilizzare, lungo il suo itinerario, un inespressivo frammento, quello relativo alla promozione dell'ingegner De Nile, funzionario dell'UTIF in servizio prima a Torino e poi a Milano, per sorreggere una struttura accusatoria decisamente carente. Il suo tentativo, però, illustre senatore Benedetti, non può avere successo. La vicenda De Nile, intanto, esula del tutto dalla cognizione del giudice costituzionale, rientrando essa pienamente nella competenza del giudice ordinario. Nel suo sviluppo processuale, infatti, definito per la fase istruttoria con la ordinanza-sentenza del giudice istruttore dottor Cuva, nessuno ha mai intravisto alcuna possibilità di riferimento a responsabilità ministeriali.

La vicenda, di contro, pur nel suo disvalore, insito nella formulazione di una accusa autonoma a carico di altri soggetti, per altro non ancora trasfusa in un giudicato di condanna, assume ben altro significato. Ed infatti, proprio in riferimento all'epoca in cui fu definita, anteriore alla preposizione del generale Giudice al vertice della Guardia di finanza, sta a significare che i petrolieri — gli «gnomi», nella colorita prosa del senatore Russo —, che già disponevano di diffuse solidarietà in importanti articolazioni del Corpo, specie nell'ambito delle regioni del nord, nelle quali erano insediati i loro impianti di raffinazione, pur nel periodo, per altro, nel quale comandante generale era un alto ufficiale di indiscussa integrità, il generale Borsi di Parma, finalizzano le loro iniziative per rendere ancora più organiche le compenetrazioni e le compromissioni nella dimensione periferica delle strutture pubbliche, ritenuta la più proficua per i loro obiettivi trasversali.

Il richiamo alla vicenda De Nile, perciò, conferisce nuova luce all'intrapresa rivolta alla nomina del generale Giudice al vertice del Corpo, ampiamente riferibile alle ambizioni personali dello stesso, certamente in misura di gran lunga maggiore di quanto non lo fosse per i petrolieri in relazione alle esigenze dei loro traffici illeciti.

È sul filo di relazioni personali e familiari pregresse, perciò, che il generale Giudice si muove per "sponsorizzare" la propria aspirazione, stabilendo rapporti diretti con gli interlocutori degli ambienti militari, per altro suoi pari grado, sensibilizzando altresì Primo Bolzani, variopinto personaggio del novarese, che lo va a visitare a Palermo, ove Giudice comanda il Comiliter, nei primi mesi del 1974.

È da ribadire a questo punto, onorevoli colleghi, l'assoluta inafferenza per l'accusa dell'episodio del 1972, oltreché per il suo epilogo — la nomina del generale Borsi di Parma a comandante del Corpo —, anche e soprattutto per il ruolo del tutto indenne da malevole congetture

espletato dal cardinale Poletti e, conseguentemente, dall'onorevole Andreotti, all'epoca Presidente del Consiglio.

Ora, onorevoli colleghi, indipendentemente dalla sollecitazione deteriore, che può esercitare per una grossolana acustica, ancora presente in taluni ambienti, il coinvolgimento nello sviluppo storico dell'episodio di un eminente porporato, l'estraneità etica e giuridica del cardinale è tale che gli stessi giudici di Torino ne hanno dato atto nello spessore sostanziale delle loro argomentazioni. Ma ciò che vale la pena di rilevare è che, nella sostanza delle cose, la indubbia estraneità del cardinale Poletti comporta, in relazione alla perfetta simmetria del rapporto epistolare intercorso con l'onorevole Andreotti, analoga certezza sulla posizione di quest'ultimo. Una mera commendatizia da parte del cardinale, un riscontro protocollare, deferente ma del tutto formale, da parte del Presidente del Consiglio.

Nessuno sviluppo, nessuna iniziativa, nessuna interferenza, in un meccanismo elettivo che concerne, per altro, in maniera preminente la competenza funzionale di altri uomini di Governo del tempo e che si conclude, per di più, con la nomina del generale Borsi di Parma. Né la sostanza delle cose, onorevoli colleghi, è diversa per ciò che accadde nel 1974. Al di là di voci apparentemente plurime, che hanno però una unica fonte sostanziale: Primo Bolzani, divenuto nel 1964 ancor più torbido personaggio, che ricorre alla fraudolenza, millantando coperture allusive, mai esplicite o riscontrabili, che sconfinano in enunciazioni addirittura blasfeme, per carpire agli sprovveduti petrolieri, anch'essi travolti dall'atmosfera allucinante della cospirazione illecita, 150 milioni, ridotti a 60 dall'estemporanea decurtazione che ne fa in proprio favore un personaggio altrettanto equivoco, tale Maurizio Arena. La relazione di base ha già colto a grandi lettere, per i fini che ci sollecitano, l'assurdo di un'ipotesi di corruzione che si muove verso due ministri e che registra, lungo la strada, una «cresta» di 90 milioni su 150. Ed è sintomatico che,

anche su questo punto, gli autorevoli interlocutori di altro versante dialettico non abbiano minimamente replicato.

La rapida carrellata riproposta sulla prova specifica ne evidenzia quindi l'intriseca faticenza, per la fonte unica, torbida, inquietante, per i contenuti, assurdi, irrazionali, contraddittori, per gli interessi trasversi che la permeano e che possono ben verosimilmente saldarsi al clima processuale abnorme nel quale essa si innesta.

Resta, onorevoli colleghi, quale cardine, quale momento centrale della ricostruzione della vicenda, ostacolo assolutamente invalicabile per l'accusa la prova generica, affidata all'obiettivo dispiegarsi degli atti amministrativi che, integrandosi nel loro insieme, sostanziano secondo le previsioni della legge il procedimento relativo alla nomina del comandante generale della Guardia di finanza. Ora, sul segmento iniziale, sulla compilazione della cosiddetta terna, il protrarsi del tentativo dell'accusa di aprire un varco in un tessuto a maglie fitte, assolutamente invulnerabile, rivela l'implicita consapevolezza della crisi in cui essa versa. Le dichiarazioni del capo di stato maggiore dell'esercito, generale Andrea Viglione, compilatore della terna, sulla base del meccanismo previsto dall'articolo 4 della legge n. 189 del 23 aprile 1959, su tali punti sono esplicite, costanti, ineludibili. Il senatore Ferdinando Russo — mi perdoni l'eminente collega —, uomo di raffinate letture, dopo avere evocato Bertolt Brecht, ha dovuto far ricorso a Max Weber per tentare di metterle in discussione. I giudici di Torino, nella sostanza delle cose, non lo hanno fatto, non avendo esteso a Viglione l'iniziativa accusatoria, al di là della postuma e inconducente spiegazione di tale sintomatica omissione con il ricorso alla paventata ineludibilità della prescrizione, che però non regge in relazione alle date dei momenti processuali in cui essi giudici operavano. Viglione, per di più, è sorretto nelle sue enunciazioni dalle affermazioni perfettamente coincidenti dell'ammiraglio Henke, capo di stato maggiore della

difesa, che la terna riceve proprio da Viglione e la trasmette al titolare del dicastero, e cioè all'onorevole Andreotti. Né la presenza del nome di Giudice, a quella data, onorevoli colleghi, poteva rappresentare per chicchessia alcunchè di anormale, al di là delle postume demonizzazioni, della logica del senno di poi, che spiegano l'istintiva ed invincibile retrattilità processuale, che si sviluppa dopo il dispiegarsi della patologia, assolutamente imprevedibile al momento della nomina. In tale fase non potevano esservi riserve sostanziali sul nome di Giudice, ufficiale dal *curriculum* brillante, sempre su posizioni di testa negli avanzamenti per gli alti gradi della carriera militare.

Sulla natura dell'atto, sui criteri normativi e pratici che furono alla base della compilazione della terna da parte di Viglione, l'approfondimento dei temi evidenzia le contraddizioni dell'accusa. Così, ad esempio, per quanto attiene all'ipotizzato riferimento automatico all'anzianità, desumibile dall'annuario, che vale per Giudice ma altresì per gli altri generali, Bonzani e Tomaino. La durata della prevedibile permanenza nel comando, che secondo una delle variazioni sul tema dovrebbe essere la più breve in contrasto con la logica stessa dell'*eligere*, per la quale chi sceglie un soggetto comparativamente tra altri ritenendolo il più idoneo non può non proiettare la scelta della più ampia dimensione temporale, è comunque contraddetta da una serie di precedenti che riguardano il vertice della Guardia di finanza e altresì quello dell'Arma dei carabinieri.

Per l'area funzionale del Ministero della difesa, per la quale in maniera incomprendibile dovrebbe essere coinvolto il titolare del tempo, non vi è altro, onorevoli colleghi, se non le incontenibili proiezioni di una criminalizzazione a tutti i costi che non risparmiano neanche la fase iniziale, certamente la meno suscettibile di interpretazioni malevole.

Infatti, per chi interpreti serenamente i fatti la trasmissione da un dicastero all'altro della lettera, che accompagna l'inoltro dal Ministero della difesa a

quello delle finanze della terna, datata 5 giugno ma recapitata soltanto il successivo 8 giugno, non può che significare la carenza assoluta di ogni sollecitazione psicologica peculiare nel mittente e cioè nell'onorevole Andreotti che, di contro, secondo l'accusa, avrebbe colluso con il destinatario, l'onorevole Tanassi, in una oscura trama avente come sottofondo una manciata di lire fortunosamente sfuggite all'ingordigia dei pretesi intermediari.

Né le fertili divagazioni sul preteso riferimento epistolare ad una conversazione telefonica — ultima Tule di un affanno accusatorio tanto sterile quanto incomprendibile anche sul piano morale (che ricompiono, quasi per inerzia, nelle relazioni di minoranza, dopo di essere state meccanicamente trascritte in quelle dei giudici ordinari) — possono sottrarsi a folgoranti notazioni critiche che attonano al mezzo in sé (l'uso del telefono fra due stranissimi correi che avrebbero avuto il bisogno di ricordarsi spasmodicamente fino all'ultimo istante ciò che dovrebbe costituire il fulcro delle loro intese e di ben più ampi raccordi!), al di là della raffigurazione del senatore Benedetti, che introduce un fotogramma divertente nella tetraggine collegata alla pervicacia dell'accusa.

Mi riferisco alla raffigurazione dell'onorevole Andreotti — mi perdoni l'onorevole Andreotti — nel ruolo del suggeritore il quale, però, ad essere coerenti con tale immagine, ad un certo punto sarebbe uscito dalla buca per rincorrere — se è consentita una *boutade* — sulla scena l'attore che per la verità avrebbe dovuto esaurire il suo ruolo recitativo nella scelta di un nome su tre.

Onorevoli colleghi, un grande letterato, nato nella mia terra, che fu anche autorevole e prestigioso parlamentare comunista per varie legislature alle origini della Repubblica, Concetto Marchesi, affermò che ogni tragedia è attraversata dalla sottile venatura della commedia.

Nel contesto intensamente drammatico di un processo che perviene all'esame delle Camere riunite, il riferimento alla

conversazione telefonica è nient'altro che una amenità, una ben risibile trovata di chi non ha altro da addurre a sostegno di una assurda congettura.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, al relatore non resta che concludere: l'onorevole Andreotti, al di là delle evidenti strumentazioni collegate al suo coinvolgimento, è certamente estraneo anche sul piano fisico, della riferibilità materiale della condotta, rispetto ad ogni ipotesi di reato.

L'onorevole Tanassi è estraneo sul piano giuridico, nell'ambito di una valutazione che riassume *sub specie iuris* una scelta che, all'epoca in cui fu espressa, presentava tutti i crismi della insindacabilità formale e sostanziale. Da ciò la modulazione delle proposte del relatore, che attiene non già all'approdo della soluzione processuale, archiviazione per entrambi i ministri, ma alle peculiarità dell'itinerario percorso, con rigorosa aderenza alla sostanza probatoria.

Onorevoli colleghi, non vi sono margini attendibili che possano comunque giustificare l'ulteriore protrarsi di una indagine, che assumerebbe, e non soltanto per i soggetti che ne sarebbero investiti, ma anche e soprattutto per la coscienza morale dell'intero paese, il carattere di una moderna forma di tortura. Il processo, ogni processo, anche quello che si celebra davanti alle Camere riunite, postula certezze, razionalità, luci di verità. La patologia di una scepsti cronicizzata si inquadra soltanto nel clima del processo di Kafka, avviluppato nei nemi invincibili dell'irrazionale. Per le nostre decisioni, per le nostre responsabilità, per le attese della coscienza etica del paese, sta il dovere di non discostarci dagli imperativi della nostra tradizione giuridica che ha nel *non liquet* dei romani uno dei riferimenti più alti ed intramontabili (*Applausi al centro e a sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Ferdinando Russo. Ne ha facoltà.

FERDINANDO RUSSO, *Relatore di mino-*

ranza. Onorevole Presidente, colleghi, ignoravo di avere a mia disposizione tanto tempo e perciò penso di infliggere un tormento relativamente breve a questa Assemblea.

La materia data suscita dubbi anche troppo seri, dilatati, a mio parere, molto oltre i confini della vicenda specifica, fino ad investire la concezione stessa di interesse pubblico. Come Parlamento in seduta comune il nostro principale dovere, esclusa naturalmente qualsiasi pretesa di proclamare certezze, consiste nel non negare la ricerca accurata di un fondamento a nessun sintomo di deviazione.

Tale convinzione mi offre subito un motivo per discordare dalla relazione della maggioranza; e la proposta di archiviazione continua ad apparirmi poco congruente rispetto alle conoscenze acquisite. Quella relazione, isolando gli episodi culminanti dall'ordito complessivo, impedisce di conferire loro un senso univoco e di orientarli lungo una direttrice storicamente valida. Al contrario, in questa sede ci viene chiesto un ragionamento di tipo giuridico, e sottolineo «di tipo giuridico», vale a dire consapevole di non doversi basare sull'evidenza assoluta, e però un ragionamento che si contenta della più modesta persuasività solo a patto di essere svolto all'interno di un *continuum*.

Nel caso al nostro esame poi la completezza valutativa viene imposta da una ulteriore ragione. Il punto focale, la sostituzione al vertice della Guardia di finanza, conduce l'indagine su una superficie alquanto ampia, visto che sia la formazione della terna sia la scelta da effettuarsi non si legano a parametri normativi, bensì alla prassi. Si tratta di un ancoraggio meno definito e quindi valido contro gli arbitri solo a condizione che chi se ne serve mostri un massimo di sensibilità verso l'interesse generale. Conseguentemente, se vogliamo analizzare l'esercizio del potere da parte dei suoi titolari, ministri e militari, ci troviamo impegnati in considerazioni molto attente a tutti i particolari.

Per tener fede a questa premessa, mi scuso per tutto quanto dovrò dare per

scontato: la conoscenza di troppe cose, di troppi nomi. Mi concentro pertanto su due poli di aggregazione che rappresentano le costanti di questa nostra storia. Una di esse è il lavoro insistente prodotto da Giudice: autentica strategia del ragno rivolta a conseguire a tutti i costi la carica, quale tappa importantissima di un programma criminoso.

Comincia nel 1972 con il procurarsi l'apporto del fiduciario di un gruppo di industriali contrabbandieri, Bolzani: ne viene la lettera del cardinale Poletti. Il tentativo fallisce, ma l'uomo non per questo disarma, se la persistenza dei suoi traffici viene accennata in un anonimo datato 11 giugno 1973 citato nella sentenza dibattimentale del tribunale di Torino.

Si aggiungono nell'autunno dello stesso anno le manovre propiziatrici dei petrolieri, ma non come fatto autonomo. Non si può pensarle sganciate da una intesa indiretta con il beneficiario e diretta con chi lo sosteneva, il generale piduista Lo Prete, amico e grande elettore di Giudice. Lo conferma un passo di un interrogatorio chiave reso dal petroliere Musselli. Attraverso i discorsi — afferma Musselli — sentiti fare dal Gissi (si tratta di un petroliere piduista in combutta ed in affari con Lo Prete) «appresi che il generale Lo Prete era interessato alla nomina». I discorsi di Gissi avvenivano sei mesi, un anno prima della nomina. E proprio Gissi — occorre ricordare — riconosce nel suo memoriale che Lo Prete aveva preparato la designazione.

Il 1973 rappresentò, quindi, un anno fervido di iniziative tanto che già verso la fine di esso Bolzani, in un suo colloquio con il petroliere pentito Buzzoni, dava il generale vincente al 90 per cento. Non credo che tanto anticipato ottimismo possa ascrivarsi alla natura bonaria del nostro Bolzani.

Proseguiamo. Nel gennaio 1974 il generale può annunciare a Bolzani — attenzione alla precocità della notizia! — la sua probabile inclusione nella terna. Ne chiede il sostegno sfociato sia nella attivazione del canale Morelli-Arena-Pazzanese-

Amadei-Tanassi sia in una seconda sollecitazione al cardinale Poletti. Circa quest'ultimo, è vero che proprio Bolzani afferma di averne ottenuto questa volta un diniego, però intanto a Buzzoni e a De Nile assicura che c'era stato un intervento telefonico dell'alto prelato cui don Cerretto — nel suo interrogatorio al giudice istruttore — è propenso ad attribuire una funzione molto efficace.

A parte il cardinale, De Nile, il funzionario dell'UTIF assoldato dai gruppi petroliferi, indica quale ulteriore tramite monsignor Bonadeo, legatissimo a Giudice in molti modi ma anche intimo della famiglia Andreotti, quindi certamente coinvolto dall'aspirante al comando generale, troppo attento a non lasciare alcunché di intentato. Egli, per parte sua, ammette di aver officiato Palmiotti, ricevendone ampie assicurazioni, e lo stesso Borsi di Parma.

Come si nota, nessun tramite, nessun varco venne trascurato, al punto che non viene proprio da ipotizzare né l'indifferenza dei due ministri al movimento frenetico di tante particelle combinate, né che i sostegni promessi siano in concreto mancati. Comunque avremmo argomenti validi per contrastare questa ipotesi. Alla fine del 1973 Buzzoni apprendeva che Giudice, pur non inserito nella terna — sottolineo ancora una volta la precisione anche di tale informazione — godeva del 90 per cento delle prospettive di successo, in virtù — egli dice — della benevolenza dei ministri e del cardinale. E Bolzani, nel fornire queste notizie, non inventava di certo, perché a quella data erano stati già raccolti anche da lui ed in gran parte si erano spesi i fondi destinati dagli industriali a favorire Giudice. Quel signor Bolzani conosceva dall'interno il piano che era scattato, e contribuiva con perizia, guadagnata sul campo, alla sua attuazione. Si tratta allora di una fonte estremamente qualificata.

Ancora: nel 1974 Giudice, dando per probabile il suo inserimento nella terna, spiegava a Bolzani, testualmente, che «per il successo era più rilevante un appoggio da parte del ministro delle fi-

nanze». Qui c'è il segno della sua tranquillità dal lato del Ministero della difesa, in quanto il faccendiere Bolzani, nel chiamare all'azione Morelli, chiariva che la nomina era sicura — e questo avveniva nella primavera del 1974 — perché Giudice aveva tutti i numeri per essere nominato e restava soltanto da evitare sorprese da parte socialdemocratica.

Il rapido passaggio dalla probabilità elevata alla sicurezza e la tranquillità circa la sussistenza dei requisiti conducono già nel vivo della prova. Bolzani conosceva molto, ed entrambi questi elementi erano presenti a Bolzani ancora prima di aggradire il saliente socialdemocratico, cioè nella primavera del 1974; essi sono di per sé eloquenti. Dicono, in primo luogo, che si erano ricevute solide garanzie dal lato del Ministero della difesa, e quindi Viglione; in secondo luogo, che, se i famosi numeri sbandierati corrispondevano a quelli valutati secondo prassi, non avrebbero avuto senso tante interferenze, pressioni, regalie: doveva trattarsi per forza di requisiti resi deliberatamente ottimali.

Del resto, se si fosse proceduto senza parzialità, Viglione non sarebbe ricorso al falso davanti al giudice istruttore. Il suo riparare dietro il nome di Borsi di Parma misura la sua pessima coscienza. Egli avrebbe dovuto «ternare» i candidati sulla base dei meriti e dell'anzianità; poi in quell'ambito i ministri avrebbero scelto quello destinato a durare di più nella carica, sa avessero davvero concordato detto criterio. Invece, addomesticato l'esame comparativo, Giudice, in pratica, entrava nella terna già vincente, per effetto dei pochissimi mesi in più che distanziavano da lui il generale Tomaino.

Viglione certamente operò nella consapevolezza di una inclinazione dei vertici amministrativi favorevole a Giudice. Ho cercato di chiarire nella mia relazione perché Viglione non avrebbe mai provato di sua iniziativa ad inserire quell'ostinato pretendente nella terna e quanto l'inclinazione per lui sia rivelata dalla inattendibilità del mancato concerto, dalle contraddizioni tra gli assunti dei due ministri e da

quelle evidenziate da altri dati significativi. Ma non mi soffermo ulteriormente su tale aspetto. Indicative del favoritismo sono altresì la diffusa aspettativa sul nome di Bonzani, come la sorpresa, espressa persino da Henke, per il successo conseguito da Giudice.

Qui mi preme sottolineare quanto l'onorevole Andreotti finisca col difendersi troppo. Ad accettare per buone le sue dichiarazioni, mentirebbe Borsi di Parma, quando ribadisce di essere stato convocato anche da lui; mentirebbe Tanassi, quando ribadisce che concerto vi fu sul nome di Giudice; mentirebbe Casardi, quando ripete di averlo informato sulle scoperte venute dall'indagine «M.FO.BIALI». Ci domandiamo quale motivo avessero tutti costoro per congiurare contro l'onorevole Andreotti e coinvolgerlo. Finisce col difenderlo troppo la stessa relazione della maggioranza allorché, nell'insistere in quella direzione, si trova costretta a svalutare — suo malgrado, ritengo — gli ancor più corposi elementi accusatori a carico dell'onorevole Tanassi.

Eppure dovrebbe dire molto il fatto che dopo l'assurda promozione di De Nile e dopo il suo trasferimento, tra gli altri compensi, siano pervenuti 70 milioni a Palmiotti e Tanassi. Dice ancora molto il denaro consegnato a Pazzanese e diretto a Tanassi. Obiettare che dei 150 milioni versati da Buzzoni ben 90 vennero trattenuti dal mediatore Arena (il quale non ha difficoltà a confessarlo), non serve ad inficiare questa prova. Sappiamo tutti che Paziienza faceva pagare 100 ai servizi segreti quello che a lui costava cinque: sono le regole dei circuiti illegali. Se si volesse sostenere poi che Pazzanese tene per sé il denaro, ci toccherebbe spiegare in maniera plausibile perché l'onorevole Tanassi, prima di decidersi a fornire la tardiva motivazione di aver proposto Giudice a causa della sua durata nel comando, abbia negato di aver ricevuto e letto la terna, abbia attribuito al solo Andreotti l'indicazione di Giudice, abbia adottato nella sua missiva quell'ambiguo termine «segnalazioni» poi corretto in «segnalazione».

Il denaro è la seconda costante di cui dicevo, è un capitolo a sé, il più difficile ma non per questo illeggibile. I gruppi legati al contrabbando effettuavano collette di denaro sia in via ordinaria, per foraggiare i funzionari ed i militari corrotti, sia in via straordinaria, per far fronte ad operazioni utili alla causa. Difatti, per promuovere De Nile e per poi farlo trasferire a Milano vennero pagati 60 milioni al partito socialdemocratico, 70 milioni tramite Palmiotti e Tanassi e 20 milioni alla corrente «impegno democratico» degli onorevoli Colombo ed Andreotti. Per Giudice sgorgò un fiume di denaro, in proporzione con la maggiore entità dell'obiettivo.

Il petroliere Restaino apprese che Musselli, oltre al gruppo Buzzoni, «contribuì, pagando, alla nomina di Giudice». E si tratta di quel Musselli definito dal tribunale di Torino uno dei promotori delle iniziative a favore del generale e collettore del denaro presso il suo gruppo. Fu lui infatti a ricevere l'assegno di 420 milioni, emesso nell'autunno del 1973 da Gissi e poi frazionato in tagli da 10 milioni a nome di un intestatario fittizio, Rossini Antonio, finito poi, sempre in quell'epoca, nelle casse di democrazia cristiana, partito socialista e partito socialdemocratico. Esattamente perciò De Nile e Buzzoni collocano l'inizio delle grandi campagne pro Giudice, da parte degli industriali contrabbandieri, nell'autunno del 1973.

Se si ricorda che Musselli, sei mesi, un anno prima del luglio 1974 (data della nomina) sentì da Gissi dell'interessamento di Lo Prete, otteniamo un'ulteriore conferma di come i petrolieri abbiano, con quei 420 milioni, affettuato una elargizione mirata, in quanto Lo Prete li aveva invitati a puntare su Giudice.

Va dato pieno credito al petroliere Restaino allorché ricorda che Buzzoni, Morelli e Bolzani si attribuivano parte del merito della nomina proprio a causa del denaro da loro sborsato. Egli comprese dai loro discorsi che per il generale Giudice si erano dati da fare diversi gruppi di petrolieri, tanto vero che Buzzoni, nel

parlare di altro denaro raccolto da Bolzani, spiega che servì «per compensare quei personaggi importanti» che si dovevano adoperare a vantaggio di Giudice. La precisazione che completa l'assieme viene da De Nile, al quale giungevano notizie da parte del livello esecutivo: Bolzani e don Quaglia si vantavano con lui (e io non credo sia stata tutta vanagloria) di aver influenzato la procedura di nomina spendendo 500 milioni elargiti dal gruppo Buzzoni-Morelli-Pazzanese, e devoluti in parte ad Andreotti e Tanassi ed in parte ai loro partiti.

A questo punto, onorevoli colleghi, sappiamo che per conto della loggia P2 Lo Prete e Gissi prepararono la nomina (e sull'intervento di Gelli in questa faccenda è esplicita la relazione Anselmi); che il generale seppe troppo precocemente che sarebbe entrato nella terna; che sin dalla primavera del 1974 si ebbe la certezza del suo successo; che centinaia di milioni erano stati spesi, includendo compensi a personaggi importanti.

Potremmo proporci, non lo escludo per nulla, di rilevare più accuratamente i tragitti e i terminali del denaro, ma avendo preso coscienza sin da ora che la direzione e soprattutto gli scopi sottostanti a quei flussi pecuniari si mostrano sufficientemente chiari.

In conclusione, le due costanti evidenziate dagli atti si sono tradotte in altrettanti piloni di sostegno a Giudice, questo insano ponte tra sfera pubblica e contrabbando di prodotti petroliferi. Sinceramente penso che per lo meno dovremmo rifiutarci a consentire facili sepolture senza onore, se non vogliamo limitarci ad erigere lapidi precarie ai soliti ignoti (*Applausi dei parlamentari della sinistra indipendente e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Benedetti. Ne ha facoltà.

GIANFILIPPO BENEDETTI, Relatore di minoranza. Onorevole Presidente della Camera, onorevole Presidente del Senato, colleghi deputati e senatori, dico subito che noi consideriamo la proposta di ar-

chiviazione un atto di ingiustizia sommaria. Chiediamo pertanto che sia respinta; lo impone il dovere di fare giustizia, che è una delle componenti più aggreganti dell'*idem sentire* della nostra gente.

La richiesta di ulteriori indagini, seria e rigorosa, scaturisce da questa premessa, e si muove nel più assoluto rispetto del principio della responsabilità personale in sede penale. È una richiesta coerente a quella già proposta dinanzi alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa. Nella zona di confine tra le due giurisdizioni, quella ordinaria e quella parlamentare, alcuni aspetti della vicenda sono rimasti in ombra. Un voto, dettato dalla ragione di maggioranza, ha impedito di compiere gli accertamenti che l'emergere di seri indizi rendeva indispensabili e doverosi. Bisogna dare risposta alle domande rimaste insolute.

Il punto centrale di questo procedimento di accusa è costituito da quel margine di pressioni, tutt'altro che limpide, che finì per pesare enormemente sulla scelta del generale Giudice. La nomina di Giudice fu subordinata o se volete, ma è lo stesso, fu condizionata in grado rilevante dagli interessi convergenti di quell'ufficiale e dei titolari di aziende petrolifere che da quella nomina si ripromettevano (e poi ebbero) profitti tanto cospicui quanto illeciti.

Quelle pressioni finirono per volgere l'esercizio del potere discrezionale del Governo in violazione delle regole di fedeltà all'interesse generale, all'imparzialità alla ragionevolezza. Questa conclusione di evidenza così oggettiva è autorizzata dal giudizio successivo sulle vicende della nomina; l'indagine penale deve fondarsi invece sulle circostanze esistenti al momento della scelta di Giudice e sulle valutazioni che allora era possibile, e quindi doveroso, fare.

Ma il dato oggettivo — questo è il punto — rivelava consistenza allarmante fin da allora. Si trattava di preporre un alto ufficiale alla direzione di un settore nevralgico dello Stato-organizzazione. Si trattava di nominare il comandante generale d'un Corpo che ha tradizioni gloriose

nella storia del nostro paese. Quel quadro oggettivo non era né clandestino né sommerso, emergeva minaccioso: per la nomina di Giudice si agitavano da tempo, premevano, trattavano, pagavano centinaia di milioni i petrolieri del nord d'Italia, dall'alto Adriatico alla Lombardia, al Piemonte. Tutti ne parlavano, quasi spavalidamente, anche i portaborse nei ministeri; correvano previsioni espresse in cifra percentuale. E il ministro della difesa non vede, non sente, non sa? Non si chiede da che cosa nasce questa manovra, il cui obiettivo è il comando generale di un Corpo che fa parte delle forze armate della Repubblica? I servizi d'informazione intorno al ministro tacciono, restano indifferenti? Eppure saranno rapidamente attivati, non molto tempo dopo, sulla questione del nuovo partito popolare di Mario Foligni!

Non abbiamo notizie di come siano andate esattamente le cose in seno al Consiglio dei ministri, se tutto filò liscio — anche troppo —, come sostengono Andreotti e Tanassi. Certo è che non si ha notizia di agitazioni a favore delle candidature dei generali Bonzani e Tomaino (gli altri due della terna). Tutta l'attenzione fu incentrata su Giudice: tutto il potere a Giudice! Era questo il dato che, non essendo Giudice un Garibaldi caro alla patria ed essendo anzi considerato un mediocre, non poteva non allarmare ed eccitare le difese istituzionali.

E il ministro delle finanze non vede, non sente neppure lui, non sa quello che dicono tanti ufficiali del Corpo posto alle sue dipendenze? Non si accorge, non ha notizia dell'andirivieni sospetto, che sembra trasformare le anticamere di un suo sottosegretario in un'agenzia di mediazione? Il dato oggettivo, allora, era questo; enorme era la carica di disvalore, preoccupante il livello di pericolo che esso introduceva nel processo formativo dell'atto di nomina! Un ministro diventa tale anche per vigilare e per difendere l'integrità ed il prestigio delle istituzioni!

Questo appartiene alla materia della responsabilità politica, ma non soltanto ad

essa: in diritto penale una situazione di questo genere è configurabile come presunzione, cioè come principio di prova fondato sul criterio della normalità. Partendo da questa base, e utilizzando gli strumenti della prova storica e della prova critica, si tratta di vedere se i comportamenti dei due ministri possano essere riferiti e collegati a quel vero e proprio affare che fu e che risultò essere la scelta di Giudice. Questo è compito della prova.

La lettera di monsignor Poletti ad Andreotti è un elemento di prova, come lo è l'intervento di Giudice su Palmiotti perché Tanassi intenda. Le raccomandazioni — o commendatizie, nel linguaggio aulico — non sono di per sé sufficienti ad integrare il delitto di interesse privato in atti di ufficio; possono infatti avere il valore di un richiamo all'attenzione, per una valutazione più penetrante del provvedimento da adottare, o addirittura per prevenire ingiustizie. Monsignor Poletti si esprime in maniera infelice, se non sospetta: egli prega testualmente Andreotti di «favorire» la candidatura di Giudice. Buon per Poletti che nel nostro diritto occorre la prova del dolo; se dovessero applicarsi a lui, per quella sorta di istigazione, gli schemi ideologici di un antico principio del codice canonico, egli non ne uscirebbe bene: quel canone disciplina la presunzione del dolo (*dolus praesumitur donec contrarium probetur*). Quando Andreotti risponde a Poletti che non mancherà di vedere che cosa si possa fare, la risposta, dato il tipo di richiesta, contiene un principio di prova dell'interesse privato. Diversa è invece la valutazione del risultato, allora non conseguito, per quella specie di effetto interruttivo che fu realizzato con la nomina di Borsi di Parma.

Non ripeto qui le valutazioni espresse nella mia relazione e la indicazione delle contrastanti fonti di prova sul successivo intervento — o no — di monsignor Poletti; ma la lettera e la risposta, con i loro contenuti restano: non ci sono scadenze all'effetto-reato.

Quando Giudice chiede a Palmiotti se si

possa fare qualcosa per la sua nomina, quando Palmiotti comunica a Giudice il risultato raggiunto, la risposta contiene un principio di interesse privato, riferibile, almeno sul piano indiziario, a Tanassi. Quando fonti di prova indicano nel sottosegretario Lima uno degli artefici del lavoro per l'inclusione di Giudice nella terna e per la sua nomina, l'elemento che scaturisce dall'affermata appartenenza di Lima alla corrente di Andreotti va approfondito, non va respinto con fastidio. Nella dimensione e nella vera e propria mutazione genetica del processo penale moderno, risulta sempre più necessario ed utile valutare l'indizio con crescente attenzione. Nell'immagine penale in materia politica vanno radiografati bene anche i nessi, i passaggi, i collegamenti.

Il legislatore ha dovuto riconoscere, almeno a determinati effetti, il peso dei raggruppamenti interni dei partiti politici. Questo è avvenuto con la legge 18 novembre 1981, n. 659 che, agli effetti della disciplina dei finanziamenti ai partiti politici, ha finito per delineare un profilo quasi istituzionale di quei raggruppamenti.

Vi sono, quindi, elementi da approfondire, per esplorare fino in fondo il complesso, tutt'altro che infondato, di elementi indiziari già emergenti a carico di Andreotti e di Tanassi, sotto il profilo del loro interesse privato alla nomina di Giudice.

In simile quadro, anche il problema della valutazione delle terna predisposta dagli stati maggiori è un elemento da verificare con gli strumenti della prova. Non c'era un diritto soggettivo né un interesse di Giudice o di qualsiasi altro generale alla nomina. Il diritto degli alti funzionari alla progressione di carriera — osserva la dottrina — è limitato fino al grado o alla funzione immediatamente precedente quella alla quale solo il Consiglio dei ministri può promuoverli. Secondo la legge sull'ordinamento della Guardia di finanza, un generale di corpo d'armata viene sostanzialmente trasferito a comandare quel Corpo.

Il reato di interesse privato presuppone la legittimità dell'atto. Ad integrarlo è sufficiente l'inquinamento da illecita e concorrente finalità privata. Ma il diritto soggettivo può rivelarsi un buon filtro all'ingresso dell'interesse privato. La libertà del fine che caratterizza l'atto di governo come atto politico lo rende, invece, più facilmente vulnerabile alle manovre, ai complotti che mirano a comprimere in esso la considerazione dell'interesse generale.

Il problema della terna va esaminato in questa luce. Diamo per ammesso quello che Andreotti dice alla Commissione. Egli pensa (è un discorso di oggi, quindi) che, nel redigere la terna, si ritenessero tutti e tre i generali adatti, con la sola variante se fosse opportuno prenderne uno che stesse soltanto due anni o prenderne uno che stesse più tempo.

Se così era, sorgeva un problema di indirizzo politico. Il ministro della difesa non doveva uniformarsi, come egli dice di aver fatto, alla posizione espressa dalla gerarchia militare. La gerarchia militare, giustamente, non aveva preso posizione, secondo la tesi di Andreotti, su quel problema. L'indirizzo politico sarebbe stato rivelato dal concerto su un solo generale, espresso in relazione all'epoca del suo collocamento in ausiliaria.

L'atto era dovuto, se è vero quello che dice Andreotti, quando riferisce che «è sempre una polemica tra Guardia di finanza e carabinieri, che vorrebbero dei comandanti che rimangano poco, perché forse così non diventano troppo padroni della materia».

Ma Andreotti sostiene che la nomina del comandante generale della Guardia di finanza è ritenuta materia esclusiva del ministro delle finanze. Lasciamo stare il colpo basso che egli tira a Tanassi, quando aggiunge che il ministro delle finanze deve approfondire, sentendo anche il comandante uscente. Tanassi, infatti, nega — come Andreotti — di aver chiesto il parere di Borsi di Parma.

Se la nomina era materia prevalente del ministro delle finanze, il problema politico della durata in carica riguardava

anche Andreotti. La Guardia di finanza fa parte integrante delle forze armate dello Stato. Il concerto su tutti e tre i generali che Andreotti sostiene di avere espresso in questo modo diveniva, quindi, contraddittorio. Era il rifiuto dell'atto dovuto. Andreotti non era il ministro delle poste.

Dobbiamo allora concludere che dice il vero Tanassi, almeno quando addebita ad Andreotti di avere egli suggerito il nome di Giudice, così esprimendo un effettivo concerto soltanto su di lui?

Ma perché fu scelto Giudice? Come si svolse, rispetto a quella scelta, il criterio comparativo, la cui adozione è uno dei presupposti dell'esercizio del potere discrezionale? Si volle modificare la prassi precedente, perché dava una durata media di permanenza nell'incarico ritenuta troppo limitata? Se così fu, bisogna spiegare perché Giudice fu preferito a Tomaino, che sarebbe rimasto in carica quasi come Giudice. Si potrebbe rispondere che Tomaino, ultimo nella terna, era il meno adatto; ma Andreotti dice che i tre generali erano in assoluta parità di merito. D'altra parte, se Giudice era da ritenere, per collocazione nella terna, migliore di Tomaino, allora Bonzani, in quanto primo nella terna, era migliore di Giudice. Perché non fu scelto Bonzani, che, secondo l'unanime riconoscimento, era il migliore dei tre?

Di fronte a questi interrogativi rimasti insoluti ed alle contraddizioni da cui nascono, è soltanto patetica la spiegazione sulla quale si immola, alla fine, Tanassi, quando dice che Giudice fu scelto perché aveva buona stampa. Il Consiglio dei ministri non è il circolo cittadino di Ururi!

Rispetto alla nomina di Giudice, i due ministri offrono spiegazioni varie e, per di più, come se essi fossero chiamati, oggi, ad interpretare cose fatte, ieri, da altri ministri. Questo è il punto nodale della vicenda.

Fino a questo momento, l'unico argomento che viene fuori a motivazione della scelta di Giudice è costituito — scusate — dalla benzina e dal gasolio, cioè dall'evazione programmata ed organizzata

dell'imposta di fabbricazione sui derivati del petrolio. È eccessivo chiedere ulteriori indagini su queste circostanze e sull'ipotesi di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio?

Su questo secondo aspetto della vicenda, l'istruttoria penale ha messo insieme prove ed indizi. Vi sono due fatti certi: il primo, di natura finanziaria, è il versamento di 420 milioni nell'ottobre 1973, effettuato dai petrolieri — non diciamo ad alcuni partiti, bisogna dirne i nomi — alla democrazia cristiana, al partito socialdemocratico ed al partito socialista; il secondo, di valore istituzionale, è che soltanto i due ministri, appartenenti rispettivamente alla democrazia cristiana ed al partito socialdemocratico, erano titolari del potere di concorrere a determinare la nomina di Giudice.

C'è già un serio indizio sulla finalizzazione di quel pagamento alla scelta di Giudice.

Da che cosa Giudice ricava la quasi certezza, che egli confida a Bolzani quando si incontra con lui qualche mese dopo il pagamento dei 420 milioni, di essere inserito nella terna? Quel denaro è venuto fuori da un'operazione compiuta, a danno dei consumatori, da Gissi e Musselli: Gissi è il *partner* del generale Lo Prete e Lo Prete si attende dalla nomina di Giudice la promozione a capo di stato maggiore della Guardia di finanza. Infatti, l'avrà; potrà così dedicarsi con più sicurezza e con maggior profitto al contrabbando. Sembra il «fronte del porto»! È questo il nodo della faccenda.

Musselli corrisponde a Lo Prete una cointeressenza, nella quale non sarebbe esclusa, ma non è decisivo accertarlo, la partecipazione di Giudice. Freato è socio occulto di Musselli; alla fine Musselli stipulerà un accordo societario con Gissi. Il cerchio di chiude.

Giudice va da Bolzani, perché sa tutto questo, sa che i petrolieri sono impegnati, hanno già pagato per lui; due anni prima, attraverso lo stesso Bolzani e don Quaglia, hanno mosso monsignor Poletti. Giudice chiede uno sforzo ulteriore, non si accontenta della probabilità, vuole la cer-